REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE Informazioni generali	
ISTITUZIONE FONDO	Il fondo è istituito con efficacia dal 1° ottobre 2023. A partire dalla denuncia di competenza, le imprese dovranno quindi procedere al versamento della contribuzione pari **allo 0.20% della massa salari** per ciascun operaio[1].
EROGAZIONE PRESTAZIONI	La prima erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, con riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio 2024 – marzo 2024 a seguito delle graduatorie stilate entro il 30 aprile 2024. Successivamente si procederà con erogazioni su **base semestrale**: con riferimento alle domande presentate nel semestre aprile - settembre successivamente alle graduatorie stilate entro il 31 ottobre e con riferimento alle domande presentate nel periodo ottobre – marzo successivamente alle graduatorie stilate entro il 30 aprile.
RENDICONTAZIONE	Le Casse dovranno effettuare una **rendicontazione annuale** alla CNCE (entro il 31 dicembre di ogni anno) ai fini del monitoraggio e per non generare riserve. La CNCE provvederà a condividere un modello di rendiconto entro la fine del 2023.
ULTERIORI INDICAZIONI	Eventuali somme non allocate per le prestazioni di cui alle lettere a, c e d dell'art. 2, punto 1 del testo contrattuale, dovranno essere utilizzate per il 50% a scorrimento delle graduatorie dei due semestri dell'anno di competenza dell'incentivo "*inquadramento*" (lett. b, art. 2, punto 1). Lo scorrimento avverrà in ordine di punteggio e, in caso di parità, di data di presentazione della domanda. Per il restante 50% le somme saranno allocate per eventuali premialità stabilite dalla contrattazione territoriale o da accordi sindacali a livello territoriale. Contrattazione e accordi territoriali sono infatti deputati a prevedere ulteriori premialità nel rispetto delle finalità dell'accordo o a prevedere la destinazione delle somme non utilizzate ad incremento delle quattro premialità previste.

[1] La disposizione si applica a tutte le imprese soggette ai CCNL Edili Industria - Cooperazione e Artigianato, incluse le agenzie di somministrazione, ed è condizione per l'accesso alle prestazioni del fondo.

FAQ_CNCE
Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore

1. *È possibile erogare le prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) in assenza del Catalogo Formativo Nazionale?*

No, al momento non è possibile. In attesa dell'approvazione del Catalogo Formativo Nazionale è comunque possibile erogare la prestazione di cui alla lettera b)[1].

2. *In merito al calcolo degli importi per le prestazioni di cui alle lettere a) e c) e ai limiti ivi indicati (100% degli operai per imprese fino a 5 operai; 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai; 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai; 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai), considerando la presenza di decimali, come si deve operare l'arrotondamento? In caso di superamento del limite e di compresenza di operai che hanno frequentato corsi di formazione che danno diritto ad importi diversi, come si deve definire l'importo spettante per la prestazione di cui alla lettera a)?*

Come previsto dall'accordo del 21 settembre 2023 il calcolo del limite andrà effettuato arrotondando i decimali per eccesso.

Con riferimento alla prestazione di cui alla lettera a), in caso di superamento del limite previsto dal regolamento e compresenza di operai che hanno frequentato corsi di formazione che danno diritto a importi diversi, si adotterà il criterio di maggior favore per il richiedente, riconoscendo il maggiore importo possibile fino a concorrenza del limite di operai.
Ad esempio:

qualora l'impresa abbia 10 operai, il limite sarà pari a 8 operai, ovvero 5 operai più il 50% degli ulteriori 5 arrotondato per eccesso. Se l'impresa ha formato 8 operai per corsi che danno diritto a 500 € e 2 operai per corsi che danno diritto a 350 €, il beneficio spettante sarà pari a 4000 €.

3. *In merito alle prestazioni di cui alle lettere a) e c), sono stati previsti dei tracciati record per lo scambio di dati tra Scuole Edili e Casse Edili, in particolare con riferimento: (i) alla data di inizio del corso - necessaria per verificare il rispetto del termine di 30 giorni dall'inizio del corso entro cui è possibile presentare domanda per la prestazione a); (ii) all'effettiva partecipazione al corso da parte del lavoratore con rispetto dei requisiti di frequenza minima per la lettera a); (iii) alle caratteristiche del corso (corso di natura non obbligatoria incluso nel CFN)?*

No, al momento non sono previsti dei tracciati record.

[1] Si fa presente che il Regolamento del fondo siglato dai sindacati e dalla CONFAPI ANIEM il 29 febbraio 2024 prevede la possibilità di erogare la prestazione di cui alla lettera a) anche per corsi di formazione professionalizzanti promossi dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale.

La documentazione andrà inserita direttamente in domanda. Spetterà alla Cassa verificare l'effettiva partecipazione al corso contattando la Scuola Edile/Ente unificato e richiedendo il certificato di partecipazione al corso, qualora non già disponibile nella domanda, nonché conferma sulle caratteristiche del corso in merito a non obbligatorietà e durata.

4. *Con riferimento al vincolo sul rispetto dei limiti percentuali di utilizzo del tempo determinato previsto per la fruizione del beneficio di cui alla lettera a) dall'articolo 3, comma 1 dell'accordo del 21 settembre 2023, è possibile effettuare dei controlli tramite i sistemi di denuncia? Come occorre procedere ai fini della verifica se l'impresa è iscritta in più Casse?*

Il modulo predisposto prevede una dichiarazione dell'impresa sul rispetto dei limiti. Resta ferma la verifica della Cassa sulla percentuale di personale a tempo determinato tramite il proprio gestionale e, eventualmente, tramite visura camerale o comunicazione con le altre Casse.

5. *In merito alla prestazione lett. b), nel caso in cui una impresa sia iscritta in più di una Cassa, come è possibile per la Cassa individuare l'organico ai diversi livelli nelle Casse di iscrizione, anche al fine di individuare la Cassa competente?*

Nella fase di avvio si prevede che l'impresa dichiari il proprio organico suddiviso per livelli nel modulo di domanda. La Cassa procederà alle verifiche del caso contattando le Casse in domanda e le eventuali ulteriori Casse risultanti dalla BNI.

6. *Come si deve comportare la Cassa nel caso in cui i lavoratori siano indicati per lo stesso mese con livelli diversi nelle varie Casse di iscrizione ai fini del riconoscimento della prestazione di cui alla lettera b)?*

In sede di verifica dei requisiti per la prestazione di cui alla lettera b) qualora tramite la Banca Dati Ape emergano divergenze nei livelli di inquadramento del personale tra le diverse Casse di iscrizione, la Cassa che riceve la domanda, previa conferma del dato dalle Casse interessate, dovrà invitare l'impresa a correggere l'informazione. La prestazione potrà essere erogata solo a seguito di tempestiva correzione delle informazioni.

7. *In quale formato deve essere disposto il buono formazione previsto dalla prestazione di cui alla lettera c)? Come dove procedere la Cassa al riconoscimento del buono formazione? A quale regime fiscale va assoggettata la prestazione?*

In fase di avvio non è stato previsto un formato specifico, cartaceo o digitale, del buono.

La Cassa comunicherà via PEC l'avvenuta accettazione della domanda contestualmente alla Scuola e all'impresa, procedendo a erogare il buono tramite bonifico bancario. L'importo della prestazione sarà assoggettato alla ritenuta fiscale del 4%.

8. *Come è possibile verificare il requisito di utilizzo del buono entro 60 giorni, come previsto per la prestazione di cui alla lettera c)?*

È previsto che l'impresa invii l'attestato formativo alla Cassa entro 30 giorni dal termine del corso e che il corso venga effettuato entro 60 giorni dal riconoscimento.

Al superamento di tale seconda scadenza, in mancanza dell'attestato, la Cassa verificherà l'avvenuta formazione con la Scuola Edile/Ente unificato.
Qualora la formazione non fosse avvenuta nei termini predetti per inadempienze non imputabili alla Scuola o l'attestato non fosse stato inviato entro 30 giorni dalla conclusione del corso, la Cassa informerà l'azienda via PEC della decadenza del buono per mancata presentazione dell'attestato formativo disponendo il rimborso preferibilmente tramite debito da imputare in denuncia.

9. *Con riferimento alla prestazione di cui alla lettera c), esiste un termine entro il quale deve essere presentata la domanda rispetto alla data di inizio corso o rispetto ad altra data di riferimento?*

Il regolamento non dispone una data di riferimento rispetto ad inizio e tempi del corso.

Coerentemente con le tempistiche previste per l'accesso alle prestazioni, l'iscrizione al corso per cui si richiede la prestazione deve avvenire nel semestre di riferimento.

Al fine di evitare difficoltà di presentazione legate alla concomitanza o prossimità della data di iscrizione con il termine del semestre, in caso di iscrizione nei mesi di marzo e settembre, le domande saranno ammesse anche per il periodo immediatamente successivo.

10. *Ai fini del riconoscimento della prestazione di cui alla lettera d), come deve essere dimostrata la partecipazione del Mastro Artigiano alla formazione pratica dei propri operai?*

In fase di avvio e in attesa di definizione della CIPE, nel modulo predisposto per la richiesta dell'incentivo è stata prevista la possibilità di allegare documentazione della Scuola Edile/Ente unificato che attesti la partecipazione del Mastro Formatore Artigiano ai corsi per gli operai inseriti in domanda. La Cassa verifica l'effettiva iscrizione del Mastro Formatore Artigiano all'albo mediante la Banca Dati Nazionale dei Mastri Formatori Artigiani disponibile sul sito del Formedil (cfr. Circolare CNCE n. 28/2023).

11. *Qualora il dipendente per il quale l'impresa ha diritto alla prestazione di cui alla lettera d) (Premialità Mastro Artigiano) si sposti per un periodo presso un'altra Cassa, lo sgravio continua ad operare? Se sì, come va gestito?*

Sì, la prestazione di cui alla lettera d) opera per 18 mesi di calendario per l'operaio destinatario della prestazione di cui alla lettera a) formato dal Mastro Formatore Artigiano.

In caso di spostamento dell'operaio (già formato) in altra Cassa e in continuità di rapporto di lavoro, l'impresa, come da informazione disponibile in domanda, dovrà chiedere alla Cassa presso cui ha inviato la domanda di certificare alla nuova Cassa di iscrizione i mesi di sgravio residui per cui opera la prestazione.

12. *Per quanto riguarda la prestazione di cui alla lett. d), occorre stilare una graduatoria?*

No, la prestazione è riconosciuta per tutte le domande ammesse alla prestazione di cui alla lettera a) e alla relativa graduatoria, per i soli operai formati dal Mastro Formatore Artigiano.

13. *Ai fini della premialità prevista alla lett. d) (Mastro Artigiano), si prevede uno sgravio per i soli operai formati. Può la CNCE provvedere a disporre delle integrazioni dei campi nei sistemi di denuncia che permettano alle Casse di gestire tecnicamente tale sgravio?*

Sì, gli uffici della CNCE stanno approfondendo tale possibilità con le software house.

14. *Ai fini della gestione contabile del Fondo territoriale di qualificazione, tra le componenti positive del conto economico dello schema di bilancio tipo (cfr. Comunicazione CNCE n. 864/2023) è stato previsto al momento il solo contributo dello 0,20% e non anche l'utilizzo di eventuali riserve. Negli anni successivi al primo, qualora una Cassa dovesse utilizzare somme superiori alle entrate dell'anno, può attingere alle riserve accantonate negli anni precedenti?*

Sì, in conformità all'articolo 2, comma 2 del regolamento, è possibile utilizzare tali riserve. Nella prossima revisione dello schema di bilancio tipo sarà proposto pertanto l'inserimento della voce *"Utilizzo riserve fondo qualificazione"* tra le componenti positive del conto economico.

15. *Nel caso in cui l'impresa non fosse in regola in BNI nel mese di presentazione della domanda o in quello della compensazione, la domanda può essere accettata lo stesso o congelata previa successiva regolarizzazione?*

No. Come dispone il regolamento, la domanda è ammissibile solo se l'impresa è in regola in BNI sia alla data della richiesta che in quello della compensazione (o emissione del buono formazione), da predisporsi in concomitanza con la redazione della graduatoria.

In presenza di irregolarità in uno dei due mesi di riferimento la domanda sarà rifiutata.

16. *Come occorre procedere nel caso in cui la capienza del debito verso la Cassa non fosse sufficiente a coprire la compensazione (laddove prevista) a cui l'impresa ha diritto o se l'impresa fosse sospesa senza dipendenti?*

Di norma, considerati gli importi previsti, il credito dovrebbe essere compensato nel mese o nei mesi immediatamente successivi al riconoscimento dello stesso.

Il beneficio rimane comunque erogabile fino a compensazione avvenuta, anche a seguito di eventuale riattivazione dell'impresa sospesa senza dipendenti, salvo che l'impresa non diventi irregolare in BNI.

17. *Come deve essere documentato il rispetto dell'art. 29 legge 341/95 ai fini dell'assegnazione del punteggio?*

Il rispetto del requisito è da intendersi con riferimento alla posizione di regolarità dell'impresa rispetto alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate.

La verifica avviene già da parte delle Casse tramite i controlli obbligatori inseriti nei sistemi di denuncia.

18. *Le prestazioni sono soggette o meno a tassazione e, quindi, a ritenuta d'acconto del 4% nei confronti dell'impresa?*

Salvo quanto espresso alla Faq n. 7, sul punto saranno forniti a breve appositi chiarimenti.

ult. rev. 20240411

Domanda per prestazione

“Incentivo per corso di formazione professionalizzante – lett. a)”

Il sottoscritto_____, rappr. legale dell’impresa _____

P. IVA _____, C.F. (se diverso) _____,

Richiede alla Cassa _____ presso cui sono iscritti gli operai in domanda

La prestazione “**Incentivo per frequenza corso di formazione professionalizzante**” del fondo territoriale per la qualificazione del settore, allegando documentazione comprovante iscrizione e durata del corso, quale:

1. ricevuta di iscrizione al corso;
2. ricevuta del pagamento del corso;
3. certificato di frequenza del corso rilasciato dalla Scuola Edile/Ente unificato (se già disponibile);
4. altra documentazione attestante la durata del corso (se non desumibile dai documenti precedenti).

Nonché, nel solo caso di partecipazione del Mastro Formatore Artigiano come formatore per i propri dipendenti ai medesimi corsi:

☐ domanda per prestazione connessa “Premialità Mastro Artigiano – lett. d)”.

L’incentivo è richiesto per gli operai elencati nel prospetto seguente, partecipanti a corsi di formazione professionalizzanti inclusi nel Catalogo Formativo Nazionale (CFN) non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed iniziati da non più di 30 giorni dall’invio di tale domanda.

Certifica che:

- tutti gli operai elencati sono titolari di un rapporto di lavoro full-time;
- si trova in regola, alla data di invio della richiesta, con i limiti numerici sull’utilizzo del contratto a tempo determinato previsti dal CCNL Edilizia applicato nonché con i versamenti dovuti presso le Casse Edili/Edilcasse del sistema.

Luogo e data

_____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

_____

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Prospetto operai per cui si richiede la prestazione

Nome azienda _____

Nome Operaio	Codice fiscale	Nome Corso	Data di inizio	Durata corso in ore

Luogo e data

_____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

_____

Informazioni utili in merito alla modalità di ammissione al beneficio

- L'erogazione è a carico della Cassa Edile/Edilcassa presso cui risultano iscritti gli operai formati.
- La Cassa provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni fornite e a verificare il completamento dei corsi indicati con rispetto dei requisiti di frequenza minima.
- La graduatoria terrà conto della anzianità di iscrizione in Cassa, della percentuale di operai formati rispetto al massimo ammissibile al beneficio, e del rispetto dell'art. 29 della legge 341/95, con riferimento alle ore denunciate in Cassa, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate.
- In caso di parità di punteggio, sarà adottato l'ordine di arrivo delle domande come ulteriore discriminante.
- L'incentivo sarà erogato tramite compensazione in denuncia previo mantenimento della regolarità dei versamenti e disponibilità delle risorse, nonché per il numero massimo di operai calcolato secondo il regolamento istitutivo del fondo.
- Qualora l'impresa dovesse ottenere il beneficio per il numero massimo di operai spettante, una ulteriore domanda potrà essere ammessa solo trascorsi 12 mesi dalla compensazione.
- Qualora la domanda non dovesse essere ammessa per mancanza di risorse, la stessa sarà inserita d'ufficio nella graduatoria del semestre successivo.

Domanda per prestazione “Incentivo inquadramento – lett. b)”

Il sottoscritto_____, rappr. legale dell’impresa _____

P. IVA _____, C.F. (se diverso) _____,

Richiede alla Cassa _____, presso cui risulta iscritta la maggior parte degli operai o, in caso di parità, la maggior parte degli operai al 1° livello, la prestazione “**Incentivo inquadramento**” del fondo territoriale per la qualificazione del settore sulla base delle informazioni fornite nel prospetto seguente.

Certifica che:

- il totale degli operai in forza da più di 18 mesi continuativi inquadrati al primo livello risulta pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- si trova in regola, alla data di invio della richiesta, con i versamenti dovuti presso le Casse Edili/Edilcasse del sistema.

Luogo e data

_____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

_____

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Prospetto sintetico operai iscritti per Cassa

Nome azienda_____

Mese e anno di riferimento _____

Nome Cassa	Numero operai per livello					Totale operai
	1°	di cui assunti da più di 18 mesi	2°	3°	4°	
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Totale	0	0	0	0	0	0

Luogo e data

_____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

_____

Informazioni utili in merito alla modalità di ammissione al beneficio

- L'erogazione è a carico della Cassa Edile/Edilcassa presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai nel mese della richiesta. In caso di parità di numero di operai iscritti sarà competente la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il maggior numero di operai inquadrati al 1° livello.
- La Cassa provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni fornite. Qualora a valle del riscontro, dovesse risultare non competente, procederà ad inoltrare la domanda alla Cassa competente, dandone comunicazione all'impresa, per l'inserimento nella prima graduatoria utile. In ogni caso tutte le Casse di iscrizione saranno informate dell'erogazione della prestazione.
- L'importo non può essere riconosciuto più di una volta per Anno Cassa Edile per datore di lavoro.
- La graduatoria terrà conto della anzianità di iscrizione in Cassa e del rispetto dell'art. 29 della legge 341/95, con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate.
- In caso di parità di punteggio, sarà adottato l'ordine di arrivo delle domande come ulteriore discriminante.
- L'incentivo sarà erogato tramite compensazione in denuncia previo mantenimento della regolarità dei versamenti e disponibilità delle risorse.
- Qualora la domanda non dovesse essere ammessa per mancanza di risorse, la stessa sarà inserita d'ufficio nella graduatoria del semestre successivo.

Domanda per prestazione “Buono formazione – lett. c)”

Il sottoscritto_____, rappr. legale dell’impresa _____

P. IVA _____, C.F. (se diverso) _____,

Richiede alla Cassa _____ presso cui sono iscritti gli operai in domanda

La prestazione “**Buono formazione**” del fondo territoriale per la qualificazione del settore per:
(compilare una delle due parti)

Mancata erogazione dalla Scuola Edile/Ente unificato _____ (territorialmente competente) entro 30 giorni dalla richiesta di un corso di formazione professionalizzante non obbligatorio incluso nel Catalogo Formativo Nazionale e successiva erogazione da parte della Scuola Edile/Ente unificato _____, ubicata nella medesima regione o comunque in un territorio limitrofo

Ed allega a comprova:

1) richiesta presso la Scuola Edile/Ente unificato territorialmente competente;
2) comunicazione della Scuola Edile/Ente unificato da cui si evinca la non disponibilità del corso;
3) iscrizione presso altra Scuola Edile/Ente unificato per un corso analogo;

nonché:

○ attestato di formazione rilasciato dalla Scuola Edile/Ente unificato (se già disponibile).

Il coinvolgimento di operai alle dipendenze dell’impresa in corsi di formazione professionalizzante non obbligatori a pagamento inclusi nel Catalogo Formativo Nazionale, presso la Scuola Edile/Ente unificato_____ territorialmente competente.

Ed allega a comprova:

1) iscrizione e ricevuta del pagamento del corso presso la Scuola Edile/Ente unificato territorialmente competente;

nonché:

◉ attestato di formazione rilasciato dalla Scuola Edile/Ente unificato (se già disponibile).

Riporta le informazioni necessarie sui corsi e sugli operai coinvolti nel prospetto seguente.

Certifica che:

- si trova in regola, alla data di invio della richiesta, con i versamenti dovuti presso le Casse Edili/Edilcasse del sistema.

E, qualora non ancora disponibile, si impegna ad inviare tramite successiva PEC entro 30 giorni dalla fine del corso:

- Attestato formativo per ciascun operaio in domanda.

Luogo e data

_____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

_____

Prospetto operai per cui si richiede la prestazione

Nome operaio	Codice fiscale	Nome corso	Data di inizio corso (effettiva o presunta)	Data di fine corso (effettiva o presunta)	Nome Scuola Edile/Ente unificato

Luogo e data

_____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

_____

Informazioni utili in merito alla modalità di ammissione al beneficio

- La Cassa provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni fornite.
- La graduatoria terrà conto della anzianità di iscrizione in Cassa e del rispetto dell'art. 29 della legge 341/95, con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate.
- In caso di parità di punteggio, sarà adottato l'ordine di arrivo delle domande come ulteriore discriminante.
- Successivamente alla pubblicazione della graduatoria l'impresa riceverà il buono tramite bonifico bancario.
- L'impresa dovrà usufruire del buono entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso ed inviare alla Cassa gli attestati di formazione per i corsi in domanda entro 30 giorni dalla conclusione degli stessi o, se successiva, dalla data di pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza ed il rimborso del buono.
- L'incentivo è erogato previo mantenimento della regolarità dei versamenti e disponibilità delle risorse, nonché per il numero massimo di operai calcolato secondo il regolamento istitutivo del fondo.
- Qualora l'impresa dovesse ottenere il beneficio per il numero massimo di operai spettante una ulteriore domanda potrà essere ammessa solo trascorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo buono.
- Qualora la domanda non dovesse essere ammessa per mancanza di risorse, la stessa sarà inserita d'ufficio nella graduatoria del semestre successivo.

Domanda per prestazione “Premialità Mastro Artigiano – lett. d)”

(NON inviabile singolarmente - da allegare a domanda per prestazione “Incentivo per corso di formazione professionalizzante” – lett. a))

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, dichiara che il Mastro Formatore Artigiano

_____c.f._____

Quale

- ◯ Titolare
- ◯ Socio
- ◯ Collaboratore familiare

dell’impresa che richiede la prestazione “Incentivo per frequenza corso di formazione professionalizzante”

ha partecipato in collaborazione con la Scuola Edile/Ente unificato alla formazione pratica dei propri dipendenti per

- ☐ Tutti i corsi e gli operai elencati nel prospetto annesso alla domanda di cui alla lettera a);

OPPURE

- ☐ Per i soli corsi ed operai elencati nel prospetto seguente.

E richiede pertanto, in caso di ammissione all’incentivo predetto, la “**Premialità Mastro Artigiano**”, consistente nella riduzione del contributo per il fondo territoriale per la qualificazione del settore dallo 0,20% allo 0,10% della massa salari per gli operai elencati, valida per 18 mesi di calendario.

Ed allega a comprova:

- documentazione rilasciata dalla Scuola Edile/Ente unificato competente inerente la partecipazione ai corsi in domanda.

Luogo e data

_____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

_____

Prospetto operai per cui si richiede la prestazione*

Nome Azienda: _____

Nome Mastro Artigiano: _____

Nome Corso	Nome Operaio

* Da compilare solo se non coincidente con il prospetto annesso alla domanda per la prestazione “Incentivo per frequenza corso di formazione professionalizzante” collegata.

Luogo e data

_____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

_____

Informazioni utili in merito alla modalità di ammissione al beneficio

- La Cassa provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni fornite.
- La prestazione è comunque concessa previa approvazione della domanda per l'incentivo per frequenza corso di formazione professionalizzante collegata.
- Qualora, per mancanza di risorse, tale domanda fosse inserita d'ufficio nella graduatoria del semestre successivo, anche il riconoscimento della Premialità Mastro Artigiano sarà condizionato all'eventuale approvazione nel semestre successivo.
- Qualora l'operaio, già formato, per cui è ammesso il beneficio dovesse spostarsi presso altra Cassa in prosecuzione del rapporto di lavoro, è possibile continuare ad usufruire del beneficio chiedendo alla Cassa in domanda di certificare i mesi residui per cui è operante la premialità alla Cassa di nuova iscrizione.
- Qualora l'impresa dovesse ottenere il beneficio per il numero massimo di operai spettante, una nuova domanda per la Premialità Mastro Artigiano potrà essere ammessa solo trascorsi 18 mesi dall'ultima compensazione.